



Il Conservatore del Registro Imprese

## UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Oggetto del procedimento:** IMPRESA “LOCANDA DEI MERCANTI DI CRHA MONIKA”,  
CON SEDE IN CREVACUORE (BI) VIA VITTORIO EMANULE III 3 – CODICE  
FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE CRHMNK72A41F537N – N. REA VC 208012 –  
PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DELLA DENUNCIA DI APERTURA UNITA’  
LOCALE IN GUARDABOSONE.

VISTO l’art. 8 della L. 580/1993;

VISTI gli art. 9 e 11 del DPR 581/1995;

VISTO il D.Lgs. 222/2016 che stabilisce i regimi amministrativi che disciplinano l’esercizio di diverse attività di impresa, definendone la modulistica unificata, integrata attraverso successivi accordi in Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Enti locali;

VISTA la denuncia presentata in data 24/11/2021, protocollo n. 60049/2021, dall’impresa “LOCANDA DEI MERCANTI DI CRHA MONIKA”, con sede in Crevacuore (BI) Via Vittorio Emanuele III 3 – codice fiscale e numero di iscrizione CRHMNK72A41F537N – N. REA VC 208012, per denunciare l’apertura dell’unità locale di Guardabosone dal 24/11/2021;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria l’Ufficio ha rilevato la seguente irregolarità:

- “assenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”, in quanto l’attività descritta sulla modulistica (“confezioni varie e accessori per l’abbigliamento”), non coincide con l’attività oggetto della SCIA presentata al SUAP di Guardabosone in data 18/10/2021 (“esercizio di commercio al dettaglio di vicinato);

VERIFICATO che l’Ufficio Registro Imprese ha provveduto a sospendere la pratica in data 25/11/2021 indicando l’irregolarità riscontrata con messaggio inviato allo studio incaricato tramite la gestione telematica della pratica, comunicando altresì il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 in caso di mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni;

CONSTATATO che l’impresa e lo studio incaricato non hanno provveduto a regolarizzare la denuncia né a presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTO l’art. 1 del DPCM 22/07/2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di informazioni e documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga esclusivamente in via telematica;

Il Conservatore del Registro Imprese

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

di non accogliere la denuncia di apertura dell'unità locale di Guardabosone, via G. Garibaldi 4, dell'impresa "LOCANDA DEI MERCANTI DI CRHA MONIKA", con sede in Crevacuore (BI) Via Vittorio Emanuele III 3 – codice fiscale e numero di iscrizione CRHMNK72A41F537N – N. REA VC 208012, presentata in data 24/11/2021, protocollo n. 60049/2021, in quanto priva dei requisiti di regolarità sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni dal ricevimento.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE  
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)